



SENT. N. 121/2025

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23665** del registro di segreteria, istruttoria n. I00217/2023 depositato in data 30 aprile 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti nei confronti dell'agente contabile esterno Società Past s.r.l., p.iva 02258130448, con sede in San Benedetto del Tronto alla via Venezia Giulia n. 4 (pec: past.srl@postcert.it), il cui amministratore e legale rappresentante è il sig. Mascitti Ermanno (c.f. mscrnn66p04f591v), residente in Grottammare (AP) alla via frana n. 30, gestore della struttura ricettiva "Residence Mentana", corrente in San Benedetto del Tronto (AP), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di San Benedetto del Tronto del conto giudiziale inerente alla propria gestione negli anni dal 2016 al 2019, disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione del conto

	medesimo.	
	Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione	
	pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n.	
	174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei	
	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio dell'11 giugno 2025, con l'assistenza	
	del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante del Pubblico	
	Ministero nella persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara; assente	
	l'agente contabile e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 85/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di San Benedetto del Tronto ha trasmesso la comunicazione	
	relativa alla mancata notifica dell'atto suddetto, contenente, altresì	
	comunicazioni sulla Soc. Past sr.l e, che con successiva nota ns. Prot	
	CORTE DEI CONTI - SEZ_GIUR_MAR - SG_MAR - 0000366 del	
	17/02/2025, ha provveduto a trasmettere il certificato di morte del	
	legale rappresentante, sig Mascitti Ermanno.	
	2	

2. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per la cessata materia del contendere.

3. Dalla disamina degli atti, si rileva la morte del legale rappresentante, sig. Masciti Ermano, da cui consegue l'estinzione, nei confronti del convenuto, del giudizio per la resa del conto.

4. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto “....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti.” (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che debba

	procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con	
	pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.	
	Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente	
	giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata	
	materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio dell' 11 giugno 2025.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria in data 13/06/2025	
	Il funzionario amministrativo	
	dott. Milena Posanzini	
	f.to.digitalmente	
	4	